

Oggetto: Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 Maggio 2022

Il giorno **Sabato 14 Maggio 2022**, alle ore **11:00**, orario di seconda convocazione, presso la sala riunioni dell'Associazione, si è riunita l'**Assemblea Straordinaria dei Soci di A.C.T.I. Associazione CardioTrapiantati Italiani – Sezione di Bergamo - ODV** per trattare, come da lettera di convocazione del 27 Aprile 2022, il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Elezione Presidente e Segretario dell'Assemblea,
- 2) Approvazione modifica Statuto ai sensi di quanto previsto dalle circolari ministeriali N. 18244/202 e N. 1309/2019. (Iscrizione RUNTS)
- 3) Comunicazioni del Presidente
- 4) Varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti assume la Presidenza dell'Assemblea il consigliere Sig. Gianpiero Ubbiali, mentre le funzioni di Segretario vengono svolte dal consigliere Sig. Daniele Ghisleni.

Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver verificato e confermato il rispetto delle normative e delle restrizioni Covid-19 a tutela della nostra comunità di soci trapiantati e immunosoppressi, comunica che la riunione è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 14 e 15 dello Statuto sociale e che sono effettivamente presenti n. 20 soci, su 38 aventi diritto. Constatato, pertanto, a norma dello Statuto, che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di seconda convocazione, il Presidente dichiara aperta l'Assemblea passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno: **“Approvazione modifica Statuto ai sensi di quanto previsto dalle circolari ministeriali N. 18244/202 e N. 1309/2019. (Iscrizione RUNTS)”**.

Il Presidente dell'Assemblea concede la parola al Presidente dell'Associazione, Sig. Simone Salafia il quale illustra ai Soci le ragioni che hanno portato l'Organo di Amministrazione a proporre tre (3) nuove modifiche allo Statuto Sociale. A ciascun socio viene consegnata una copia della proposta di nuovo Statuto e una copia dello Statuto attuale. Gli stessi documenti vengono condivisi per i soci collegati al sistema di videoconferenza.

Il Presidente dell'Assemblea, Sig. Gianpiero Ubbiali, considerata la premessa del Presidente dell'Associazione e le sole tre (3) proposte di modifica da esaminare, per semplificare la discussione, propone di procedere votando complessivamente il nuovo Statuto comprensivo di tutte le modifiche. Tale proposta viene approvata all'unanimità con n. 20 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Il Presidente dell'Associazione, Sig. Simone Salafia, illustra le modifiche dello Statuto necessarie al fine di poter procedere al consolidamento dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (riforma del terzo settore). Viene precisato che l'Ufficio Runts Regione Lombardia Articolazione di Bergamo, ha segnalato e richiesto tramite mail del 25 Marzo 2022 le seguenti modifiche:

1) voto solo maggiorenni//art. 6.7 Ammissione: secondo orientamenti ormai consolidati e fatti propri dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (circ. n. 1309/2019//18244/2021//sentenza Cass. civ. 2017/23228) è illegittima una previsione statutaria che preveda "l'esclusione dal diritto di voto dei soci minorenni, considerato che il relativo esercizio, in caso di minore età deve essere attribuito ex lege agli



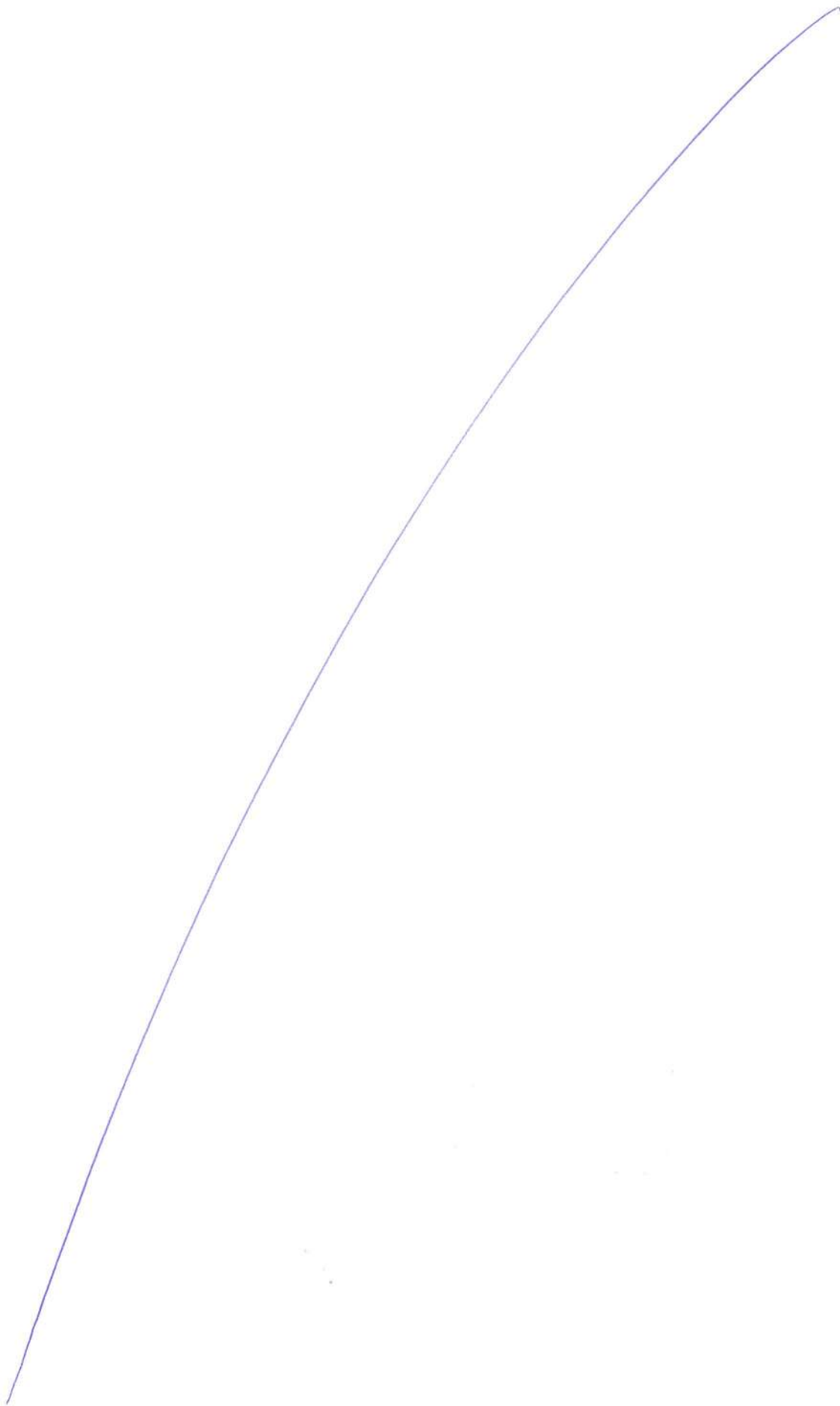
[A large, faint, handwritten signature or scribble in blue ink spans diagonally across the page.]

esercenti la responsabilità genitoriale". Pertanto uno Statuto che contempli nel proprio testo una siffatta limitazione deve essere modificato, con una previsione statutaria che riconosca il diritto di voto a tutti i soci, oppure l'esercizio del diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, lo eserciteranno per il tramite dei propri genitori. Per questo motivo si è stabilito di formulare l'articolo 6 comma 7 come segue: *"7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione."*

2) cooptazione//art. 18 Funzionamento dell'Organo di Amministrazione: il comma 1 del predetto articolo solo dal seguente capoverso: "Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile." andrà modificato come segue: *"Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato".* Invariata la prima parte (Da "L'Organo di Amministrazione è validamente costituito..... sino a 2/3 degli associati") nonchè il resto dei commi di cui l'articolo si compone (commi 2,3,4,5,6,7): entrambi sono conformi e andranno mantenuti nel testo. Per questo motivo si è stabilito di formulare l'articolo 18 comma 1 come segue: *"1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza"*

3) scioglimento //art. 29 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio: il comma 2 del predetto articolo si propone di rimuovere il riferimento al regime transitorio e alla legge abrogata (qualora attivato// Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997). Per questo motivo si è stabilito di formulare l'articolo 29 comma 2 come segue: *"In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1 del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017."*

Il Presidente dell'Associazione, Sig. Simone Salafia, conclude ringraziando i soci che fanno parte del dell'Organo di Amministrazione per il supporto dato nella stesura e verifica del nuovo Statuto. Restando a disposizione per chiarimenti, ringrazia tutti i soci presenti per l'attenzione.



Il Presidente dell'Assemblea, Sig. Gianpiero Ubbiali, dichiara quindi aperto il dibattito; non essendoci interventi e/o richieste di chiarimento, il Presidente, pone, pertanto, in votazione, complessivamente tutte le modifiche allo Statuto. Lo Statuto, così come modificato, viene approvato all'unanimità con n. 20 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Pertanto, dalla data odierna, lo Statuto è quello allegato al presente verbale. Contestualmente, l'Assemblea delega il Presidente dell'Associazione, Sig. Simone Salafia, ad espletare tutte le pratiche burocratiche connesse alle variazioni dello Statuto.

Il Presidente dell'Associazione, Sig. Simone Salafia, ringrazia nuovamente tutti i soci e ricorda che nel rispetto della normativa vigente la registrazione del presente atto e dello Statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 D.Lgs.117/2017. Conferma, quindi, che si attiverà per la registrazione del nuovo Statuto negli uffici competenti tra cui: Agenzia delle Entrate di Bergamo, Ufficio Runts Regione Lombardia Articolazione di Bergamo e in Banca (Banca Intesa San Paolo).

Il Presidente dell'Assemblea, invita i soci all'attenzione, passando alla trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno: **"Comunicazioni del Presidente"**.

Il Presidente dell'Associazione, Sig. Simone Salafia, traccia una breve riflessione sull'andamento dell'Associazione e ricorda con dolore i soci che in questo periodo sono venuti a mancare. Nel 2021, abbiamo garantito l'acquisto di materiale per l'ambulatorio trapianti cardiaci ed il reparto, abbiamo continuato a portare presso l'ambulatorio bottigliette d'acqua, succhi e merendine per permettere a chi non volesse spostarsi all'interno dell'ospedale di avere sempre a disposizione qualcosa da bere o mangiare durante le attese. Inoltre, nel mese di Dicembre è stata fatta una donazione di 2.000 Euro per garantire al centro trapianti il contributo necessario per l'attivazione di un contratto di un anno di una data manager che da anni lavora in supporto dei nostri medici ed infermieri. Il tutto è stato fatto in stretta collaborazione con l'associazione Cuori 3.0 con cui continuiamo a lavorare sinergicamente su tante iniziative. Tutto questo è possibile grazie al tesseramento, alla generosità di tutti voi, alle donazioni e alla campagna del 5x1000.

Il Presidente dell'Assemblea, invita i soci all'attenzione, passando alla trattazione del quarto punto all'Ordine del Giorno: **"Varie ed Eventuali"**.

Il Presidente dell'Associazione, Sig. Simone Salafia, ricorda che non appena la situazione lo permetterà verranno riprese le attività associative all'interno dell'ospedale (presidio ambulatorio trapianti e reparto) e verranno inoltre organizzati i consueti pranzi sociali. Considerando la particolarità del momento chiede a tutti i soci di condividere eventuali esigenze segnalate dal personale sanitario e/o da altri pazienti durante le rispettive visite di controllo, in quanto non potendo essere fisicamente presenti in ospedale non sempre riceviamo queste segnalazioni per tempo. Il Presidente, chiede, infine, a chiunque abbia in mente iniziative e proposte (ad esempio gite sociali, gadget con logo associativo, ecc.) di condividerle che verranno sicuramente valutate.

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 11:20, il Presidente dell'Assemblea, Sig. Gianpiero Ubbiali dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria.

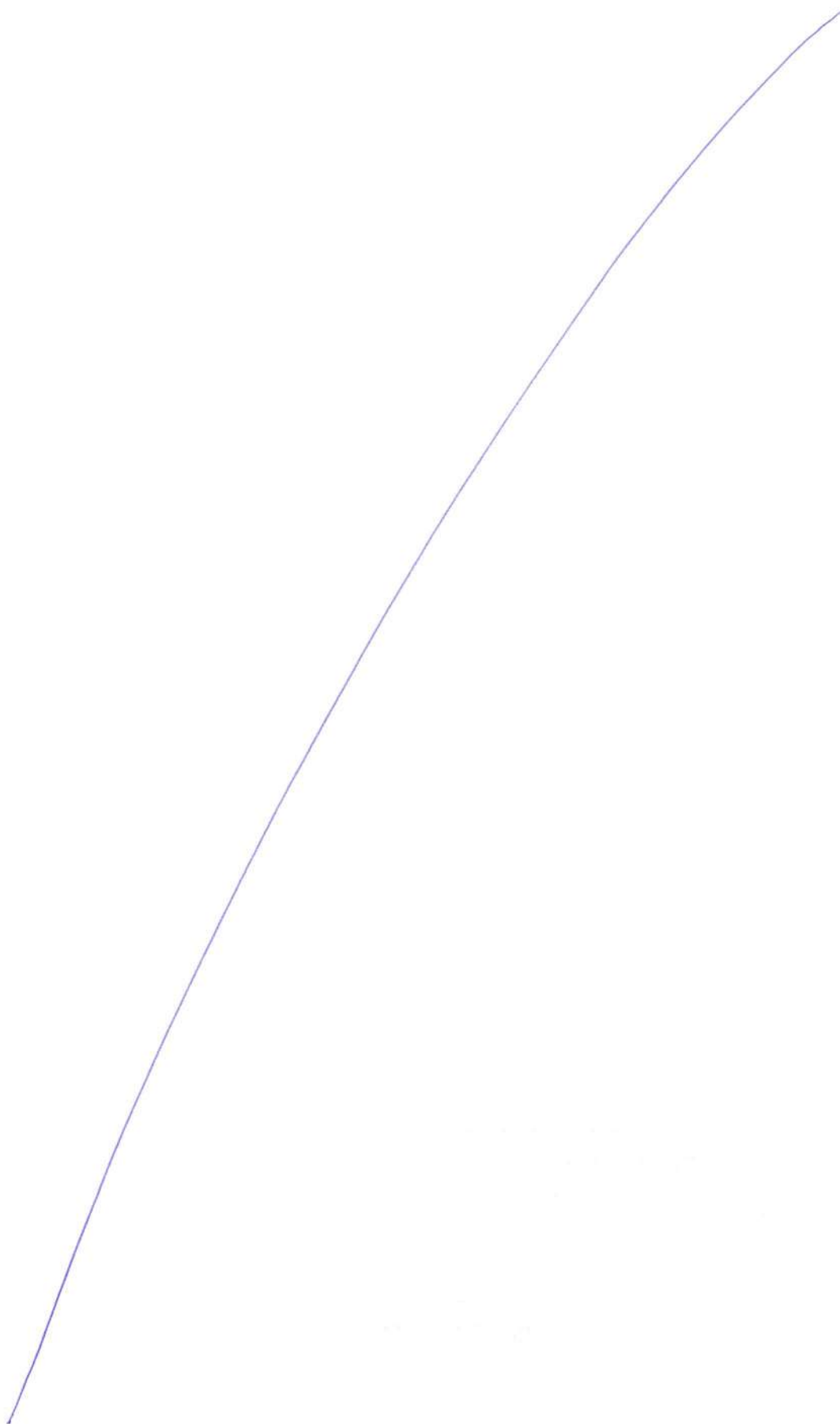
Il Segretario al n. 1786 Registrato il 17 MAG. 2022
con Euro ESENTE Il Presidente

F.to Daniele Ghisleni

IL FUNZIONARIO
Maria

F.to Gianpiero Ubbiali

Sede legale: presso ASST Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS n. 1 - 24127 Bergamo (BG)
Mail: actisez.bergamo@gmail.com - PEC: actisez.bergamo@pec.it - Sito: www.acti-italia.it
C.F.: 95062850169 - IBAN: IT 83 X 03069 11166 100000012422





SEZIONE DI BERGAMO

*Associazione costituita in data 10 Febbraio 1995 come da
atto di costituzione redatto dal notaio Dr. Carlo Leidi di Bergamo
indicato a repertorio n. 120816/21942*

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 10.02.1995

Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 20.01.2002

Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 11.10.2015

Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 05.09.2020

Modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14.05.2022

Statuto A.C.T.I. Sez. Bergamo – 14 Maggio 2022

A.C.T.I.
ASS. CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI
SEZIONE DI BERGAMO

Codice Fiscale: 95062850169



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“A.C.T.I. ASSOCIAZIONE CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI – Sezione di BERGAMO - ODV”

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: “A.C.T.I. ASSOCIAZIONE CARDIOTRAPIANTATI ITALIANI - Sezione di BERGAMO - Organizzazione di Volontariato (o ODV)” di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale in Bergamo e la sua durata è illimitata.
4. La Sezione è riconosciuta dall'ACTI (Associazione CardioTrapiantati Italiani) e pur avendo gestione amministrativa autonoma rimane vincolata alle direttive impartite dall'Associazione Nazionale stessa. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende: rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei CardioTrapiantati, dei Cardiopatici, dei portatori di Cuore Artificiale (VAD) e di coloro le cui condizioni sanitarie indicano come indispensabile per la loro sopravvivenza l'intervento di trapianto del cuore. Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive e dilettantistiche;



w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

2. In particolare l'associazione si propone di:

a) promuove ogni azione intesa ad assicurare alle persone in attesa di trapianto il più agevole accesso alle prestazioni sanitarie necessarie, prima e dopo l'intervento;

b) sensibilizza la pubblica opinione sul problema del prelievo e donazione di organi, per facilitare specialmente coloro che sono in attesa di trapianto cardiaco, ed intervenendo anche in sede parlamentare per una sollecita ed adeguata disciplina del prelievo e trapianto di cuore;

c) sollecita gli Enti Pubblici, in specie Regioni ed Unità Sanitarie Locali, a garantire condizioni ottimali sotto il profilo strutturale ed organizzativo per l'esecuzione degli interventi di Trapianto Cardiaco;

d) promuove presso gli Enti predetti e l'Amministrazione Statale ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica;

e) svolge ogni azione intesa a garantire la migliore qualità di vita dopo l'intervento, nonché per l'inserimento o il reinserimento nella vita sociale produttiva, con particolare riferimento al diritto ad un lavoro o ad una occupazione congrua per la nuova condizione psico-fisica dopo l'intervento;

f) promuove in campo sociale, previdenziale ed assicurativo, tutte quelle azioni ed iniziative atte a garantire la tutela dei propri associati;

g) organizza attività di aggregazione e condivisione sul tema del trapianto e della donazione di organi;

h) promuove attività di sport, come i campionati nazionali, europei e mondiali per pazienti trapiantati;

i) garantisce, in base alle capacità economiche ed organizzative dell'Associazione, sostegno e contributi ad ammalati in difficoltà economiche;

j) sostiene con contributi economici e materiali le attività e le esigenze dei reparti e ambulatori dell'ospedale che hanno in trattamento i pazienti trapiantati di cuore e in attesa di trapianto cardiaco, compresi i portatori di cuore artificiale (VAD).

Tutti gli scopi dell'Associazione sono senza fini di lucro; per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare ed aderire a qualsiasi Ente, Pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti od Associazioni con le quali ritenga utili avere collegamenti. In particolare manterrà stretti contatti per eventuali azioni comuni con altre Associazioni costituite fra persone sottoposte o da sottoporre a trapianto d'organi.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. L'Associazione si compone di soci effettivi, soci sostenitori e soci onorari; il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Tutti i soci dell'associazione godono degli stessi diritti e doveri.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
8. I soci della sezione saranno automaticamente soci della Associazione nazionale con sede in Padova e pertanto per ogni singolo associato dovranno essere corrisposte le quote annuali di iscrizione all'Associazione Nazionale, quote che verranno stabilite dall'Organo di Amministrazione Nazionale; l'Organo di Amministrazione Nazionale stesso può rifiutare l'iscrizione entro un mese da quando gli è pervenuta la richiesta di iscrizione, in tal caso chi non è ammesso a far parte dell'Associazione Nazionale non può far parte delle singole Sezioni.

Art. 7 - Soci dell'Associazione

1. Soci Effettivi. Può essere Socio Effettivo:
 - a) colei/colui che ha subito un trapianto di cuore o colei/colui che, su qualificato parere di esperti sanitari, debba sottoporsi a tale intervento, nonché i rispettivi familiari;

b) colei/colui le cui condizioni sanitarie siano identificative di paziente Cardiopatico, nonché i rispettivi familiari;

c) colei/colui che è portatore di cuore artificiale (VAD); nonché i rispettivi familiari;

d) la persona che, avendo comprovata competenza ed esperienza in materia, sia comunque di interesse all'Associazione, metta a disposizione gratuitamente la propria attività per il raggiungimento degli scopi sociali.

Fanno parte inoltre dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione ed il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dall'Organo di Amministrazione.

Il Socio Effettivo è tenuto al versamento della quota associativa annuale deliberata annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

2. Soci Sostenitori. Può essere Socio Sostenitore colei/colui che, persona fisica o persona giuridica, versi all'Associazione, per il perseguimento delle finalità della stessa, un contributo annuo pari almeno al triplo della quota associativa annuale stabilita per i soci effettivi.

3. Soci Onorari. Possono essere considerati Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento degli scopi sociali.

Tale titolo sarà deliberato dall'Organo di Amministrazione, che potrà anche attribuire il titolo di Presidente Onorario dell'Associazione a persona particolarmente degna e benemerita per l'Associazione.

Tutti i Soci maggiorenni possono accedere a tutte le cariche, che sono elettive e non retribuite.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci

1. I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale, se prevista, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale), di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega (ad ogni socio non possono essere conferite più di tre deleghe) e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dell'organo di amministrazione /dall'Assemblea.



Art. 9 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.
5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
7. Il socio dichiarato decaduto dall'Organo di Amministrazione per uno dei suaccennati motivi può essere riammesso a seguito di una sua esplicita richiesta, ove l'Assemblea, con apposita deliberazione, ne ravvisi l'opportunità.

Art. 10 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 11 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;

d) il Segretario;

e) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

f) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;



- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo (quota associativa);
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- k) eleggere, infine, i delegati che rappresenteranno la Sezione all'Assemblea Nazionale.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.
- 3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 15 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.
- 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- 5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
- 6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- 7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 16 - Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. I consiglieri eletti, nella prima seduta convocata dal Consigliere più anziano d'età, provvedono all'elezione, al loro interno, del Presidente, di un VicePresidente con funzioni vicarie, del Segretario, di un Amministratore\Tesoriere (tale incarico può essere svolto anche dal VicePresidente o dal Segretario).

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 17 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;

f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

Statuto A.C.T.I. Sez. Bergamo – 14 Maggio 2022



- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il VicePresidente o più VicePresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo di Amministrazione stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 18 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dall'Organo di Amministrazione stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 2 (due) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto. Tutte le riunioni sono aperte a tutti i soci che possono assistervi come uditori.

5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal VicePresidente.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del VicePresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda, secondo quanto previsto dall'Art. 23 comma 5.

Art. 21 - Organo di controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,

nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 - Collegio Arbitrale

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.

2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 23 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento interno.



Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti;
- l) L'Associazione potrà inoltre richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da privati, singoli od associati, da Enti Locali nonché Enti Nazionali ed internazionali, promuovere e sviluppare ogni attività ritenuta utile agli scopi sociali.

Art. 25 - Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
- 4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.



6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposta dall'Organo di Amministrazione e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1 del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



SEZIONE DI BERGAMO

Associazione iscritta nel Registro Generale del Volontariato

Regione Lombardia Sezione Provinciale di Bergamo

Provvedimento n. 3081 del 08 Ottobre 2002 al progressivo n.34

Codice Fiscale: 95062850169

IBAN: IT 83 X 03069 11166 100000012422

Sito: www.acti-italia.it

Instagram: [@acti_bergamo](https://www.instagram.com/acti_bergamo)

Mail: actisez.bergamo@gmail.com

PEC: actisez.bergamo@pec.it

